

TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA

Ricorso ex artt. 493 e 499 codice civile ed ex art. 747 c.p.c.

Ill.mo Tribunale di Brescia,

[REDACTED]

nella sua qualità di erede che ha dichiarato di accettare con beneficio
d'inventario ai sensi dell'art. 484 c.c. l'eredità del defunto padre il signor

[REDACTED]

questo ricorrente qui rappresentato ed assistito dall'Avv. Giovanni Ferrari
del Foro di Brescia, nato a Cremona il 20.04.1963, avente Cod. Fiscale
FRRGNN63D20D150K e con indirizzo di posta elettronica <
giovanni.ferrari@brescia.pecavvocati.it> (qui indicato per le
comunicazioni ed avvisi di Cancelleria, comunque costituente domicilio
digitale eletto), presso e nello studio del quale a Brescia in Via Sostegno
n°80 ha eletto domicilio, giusta delega a margine del presente atto,
ed in ogni caso il predetto Dott. Andrea Viani assistito per gli incombenti
della pendente procedura ex art. 499 codice civile dal **Notaio Francesco
Ambrosini** di Brescia, Codice Fiscale
MBRFNC78C11B157E, con studio in Brescia alla Via Solferino n°55 M,
che per quanto di competenza in ragione dell'incarico di cui officiato
sottoscrive a sua volta il presente atto in forma digitale come da allegato,

premesso

1- che in data 30 agosto 2024 è deceduto in Brescia il signor [REDACTED]

[REDACTED]



- [REDACTED]
- 2- che il de-cuius è deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie e pertanto l'eredità si è devoluta in forza di legge;
 - 3- che il signor [REDACTED] è figlio del *de cuius* e unico erede;
 - 4- che con atto in data 11 settembre 2024 n. 15711/10330 di Rep. Notaio Francesco Ambrosini, registrato a Brescia il 12 settembre 2024 al n. 43481 S1T il signor [REDACTED] ha accettato l'eredità con beneficio di inventario del defunto padre (Allegato 2);
 - 5- che l'odierno ricorrente, essendosi - per la successione *de qua* - avvalso ai sensi dell'art. 503 c.c. della procedura di liquidazione prevista dagli artt. 499 e seguenti del Codice Civile, ha quindi adempiuto all'erezione dell'inventario con Verbale del 17.9.2024 Rep. 15727 Notaio Francesco Ambrosini e con Verbale di sua prosecuzione del 18.09.2024 Rep. 15741 Notaio Francesco Ambrosini e con Verbale di sua chiusura del 21.02.2025 Rep. 16460 Notaio Francesco Ambrosini a Raccolta Notaio Francesco Ambrosini n°10907; quindi, ha adempiuto all'incombente dell'invito ai creditori di cui all'art. 498 c.c. secondo comma e terzo comma, effettuata anche l'inserzione anche in Gazzetta Ufficiale n.41 del 05.04.2025 – Foglio delle inserzioni pag.59 (Allegato 3);
 - 6- che nella successione beneficiata *de qua* ha fatto poi seguito la formazione da parte del Notaio Francesco Ambrosini del progetto di stato passivo per l'eredità beneficiata secondo le dichiarazioni di credito pervenute; tale progetto di stato passivo ha evidenziato la necessità di alienare i beni mobili dell'eredità beneficiata (Allegato 4), riservato/differito il compimento dello stato di graduazione e l'espletamento degli incombeni di cui all'art. 501 c.c. all'esito della alienazione dei beni ereditari;
 - 7- che intende procedere alla vendita dei beni ereditari nell'interesse dei creditori, con l' ausilio del Notaio Dott. Francesco Ambrosini, Notaio



in Brescia, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, con studio in Brescia, Via Solferino n. 55/M, incaricato degli incombeni di cui ai richiamati artt. 499 c.c. e seguenti;

- 8- che la presente istanza di autorizzazione (già depositatane altra per tutti gli altri beni e/o valori dell'asse ereditario da liquidare: cfr. **Allegato 15**) riguarda il seguente bene mobile immateriale, ricompreso nell'inventario della successione che è stato eretto come da Verbali Repertorio Notaio Francesco Ambrosini di Brescia n° 15.727 e n° 15741 e n°16.460 qui prodotti (**Allegato 5**):

più precisamente indicato nel Verbale di chiusura inventario Repertorio 16.460 Notaio Francesco Ambrosini

- o partecipazione (70%) in FIDIA Srl REA BS-441029 codice fiscale 02334920986, € 7.000,00 (settemila euro) valore nominale quota societaria come da risultanza Registro Imprese, così precisato in inventario <<...*PUR DOVENDOSI QUI ANNOTARE L'ASSENZA DA ANNI DELLA PUBBLICAZIONE DI DEPOSITO BILANCI DI GESTIONE, AMMINISTRATORE IL DE CUIUS* ...>>;

qui fin d'ora evidenziandosi che la sopra indicata partecipazione per quota del 70% pari a valore nominale di euro 7.000,00 nella società FIDIA s.r.l., società effettivamente ancora iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Brescia (cfr. visura camerale storica doc 7), necessita delle seguenti precisazioni:

- dalla visura camerale storica allegata risulta che la società FIDIA s.r.l. **non deposita i bilanci d'esercizio dal 2012**, circostanza che riflette una perdurante inattività degli organi sociali ed una situazione di grave irregolarità gestionale;
- l'ultimo bilancio di gestione depositato in Registro Imprese, quello del 2012 (cfr. doc 10), evidenziava un Patrimonio netto negativo di



- euro 2.947.561,00 (due milioni novecento quaranta settemila cinquecento sessantuno/00), già di per sé causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge e quindi sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale;

- Fidia s.r.l. è proprietaria della quota del 100% del capitale sociale della [REDACTED] per nominali euro 10.000,00, ceduta alla stessa nel luglio 2008 dai precedenti soci [REDACTED] con amministratore unico sempre il de cuius [REDACTED] (cfr. doc 8): tra la [REDACTED] per azione avviata fin dal primo grado tramite l'amministratore [REDACTED] che inizialmente agì anche in proprio, ed i precedenti soci [REDACTED] era pendente contenzioso con il quale era stata chiesta al Tribunale di Brescia la condanna dei convenuti a norma dell'art. 2476 c.c. primo e terzo e settimo comma per il risarcimento del danno indicato in euro 3.035.000,00 con riferimento alla cessione dell'unico immobile della società alla società [REDACTED] erogando lo stesso giorno alla società Fidia s.r.l. un finanziamento di euro 3.035.000,00 utilizzato poi il giorno successivo per l'acquisto al medesimo importo delle quote sociali dei convenuti [REDACTED] quote ormai prive di valore; la domanda risarcitoria accolta nel giudizio di primo grado e poi riformata con il rigetto dalla Corte d'Appello di Brescia, dichiarato poi inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia con ordinanza del 16.05.2024 nel procedimento radicato al n° 26653/2020 R.G. Suprema Corte di Cassazione Sezione Prima Civile (cfr. allegato 14); anche [REDACTED] vede non depositati i bilanci d'esercizio dal 2012



e con bilancio al 31.12.2012 con patrimonio netto negativo di ben euro – 972.592 (cfr. doc 11), quello l'ultimo ed unico bilancio a partire dal 2007, deceduto come sopra l'amministratore [REDACTED] [REDACTED] quindi priva la partecipata di organo amministrativo;

- quanto a Fidia s.r.l., dopo il decesso del socio di maggioranza ed amministratore unico Sig. [REDACTED] la società è priva di organo amministrativo e l'altro socio, tale Sig. [REDACTED]

[REDACTED] (cfr. certificato di residenza allegato doc 12), titolare del 30% del capitale sociale, è rimasto completamente inerte, non manifestando alcuna iniziativa per la convocazione dell'assemblea o la nomina degli organi amministrativi;

- sussiste da oltre dodici anni, pertanto, una situazione di **impossibilità di funzionamento della società** Fidia s.r.l. in evidente perdurante inattività gestionale e di **inerzia dei soci** nell'assunzione delle decisioni necessarie (art. 2484, comma 1, n. 3 c.c.) compresa quella per la nomina del liquidatore, nell'assenza dell'organo amministrativo ovvero del liquidatore societario che impedisce anche gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 2470 comma primo e secondo c.c. per l'efficacia di fronte alla società del trasferimento delle partecipazioni sociali, particolarmente - nella fattispecie che ci occupa - quella caduta in successione che deve essere necessariamente trasferita/alienata nella fase di liquidazione dell'asse ereditario che compete all'erede beneficiario [REDACTED] tuttavia sicuramente tenuto alla liquidazione della partecipazione, ma non interessato alla fase di liquidazione della società che risulta comunque imprescindibile sulla scorta di quanto sopra evidenziato;



- l'odierno ricorrente risulta iscritto per la successione della quota del predetto de cuius socio di Fidia s.r.l. nel Registro delle Imprese (cfr. Allegato 13) ed è comunque titolare civilistico della quota sociale quale erede universale di [REDACTED] e, in quanto socio e soggetto portatore di interesse qualificato, è legittimato a proporre la presente istanza anche quanto alla autorizzazione all'azione di cui all'art. 2487 c.c. per la nomina di liquidatore della società Fidia s.r.l. ovvero anche quanto alla autorizzazione alla convocazione assembleare ed al voto in tal senso, laddove si renda necessario per agevolare la liquidazione della partecipazione sociale in sede di successione beneficiata;

- 9- che, pertanto, anche la suddetta partecipazione del 70% nella società FIDIA s.r.l. deve essere alienata al fine di potere soddisfare celermente i creditori; l'efficacia del suo trasferimento verso la società stessa esige anche di poter evadere gli incombeni pubblicitari in Registro Imprese di cui all'art. 2470 c.c. primo e secondo comma e quindi anche la presenza di amministratore o liquidatore della società per tutto quanto necessario nei confronti dell'auspicato acquirente; ma ancor più particolarmente si evidenzia che lo Statuto Sociale di Fidia s.r.l. (cfr. doc 9), quanto al trasferimento delle quote sociali, all'art. 7 prevede la libera trasferibilità delle partecipazioni per successione *mortis causa*, **mentre quanto ai trasferimenti per atto tra vivi la libera trasferibilità a favore di parenti in linea retta e del coniuge dei soci** ed invece negli altri casi le partecipazioni per atto tra vivi agli altri soci regolarmente iscritti a libro soci vede riconosciuto il diritto di prelazione, con la previsione di specifica procedura che ove non rispettata esclude per l'acquirente il diritto di essere iscritto nel libro soci e quindi la carenza di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali: procedura che prevede da parte del



socio intenzionato alla alienazione l'obbligo di comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo, offerta che deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, con obbligo poi dell'organo amministrativo di comunicare, con lettera raccomandata AR da inviarsi agli altri soci entro quindici giorni dal ricevimento della lettera di offerta, l'offerta stessa così da consentire il diritto di esercizio del diritto di prelazione; di qui, laddove il trasferimento per atto tra vivi non riguardi parenti in linea retta del socio alienante, la necessità per l'attivazione del diritto di prelazione della presenza di un amministratore o liquidatore della società Fidia s.r.l.;

tutto ciò premesso,



si evidenzia che:



a) l'odierno istante ha chiesto alla propria madre, già coniuge divorziata del *de cuius* [REDACTED]

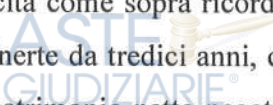


[REDACTED]



[REDACTED] la disponibilità ad acquistare il bene immateriale dell'eredità beneficiata costituito dalla quota di partecipazione del 70% già del [REDACTED] e che ora vede socio subentrato per successione l'odierno ricorrente, così potendosi evitare ove perfezionato il trasferimento della partecipazione alla [REDACTED] le problematiche conseguenti alla clausola statutaria afferente il diritto di prelazione degli altri soci nel caso di vendita a terzi, comunque tenuto conto del valore nominale della quota come inventariata, pur nella problematicità come sopra ricordata e qui documentata riferita a Fidia s.r.l. inerte da tredici anni, con ultimo bilancio al 31.12.2012 portante patrimonio netto negativo dichiarato in - euro 2.947.561,00 (cfr. doc 10) ;








b) la sig.ra [REDACTED] comunque preso atto delle problematiche sopra ricordate del bene mobile immateriale costituito dalla quota di partecipazione del 70% in Fidias s.r.l. già del *de cuius* [REDACTED] ha – con formale offerta - dichiarato la sua disponibilità ad acquistarla al **corrispettivo dei nominali Euro 7.000,00** (settemila/00), facendosi comunque carico la [REDACTED] per l'ipotesi di acquisto da parte sua, anche dei costi di passaggio di proprietà (Allegato 6) e delle problematiche che emergessero quanto alla pubblicazione in Registro Imprese del trasferimento della quota ;

c) In ogni caso, pur istando la vendita a trattativa privata della predetta partecipazione societaria, questo ricorrente ritiene che debbano essere garantiti, a tutela delle ragioni dei creditori della successione *de cuius* [REDACTED] gli oneri pubblicitari e di trasparenza che afferiscono alla procedura concorsuale di eredità beneficiata che qui ci occupa: pertanto, ritiene debbano essere pubblicate su ASTEGIUDIZIARIE.IT - almeno 60 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte migliorative - sia l'offerta di acquisto della [REDACTED] sia l'autorizzazione qui richiesta che si auspica l'Ill.mo Tribunale di Brescia vorrà concedere, consentendosi così la presentazione da parte di terzi e/o altri di offerte migliorative in busta chiusa entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione di cui sopra e prevedendosi l'apertura delle buste delle offerte aggiuntive il novantunesimo giorno avanti il Notaio Francesco Ambrosini di Brescia, incaricato della procedura liquidatoria della eredità beneficiata, presso il Suo studio in Brescia, con conseguente aggiudicazione in vendita di detta partecipazione societaria al miglior offerente e laddove lo fosse alla Sig.ra [REDACTED] a mezzo di



verbale notarile e sotto condizione sospensiva del pagamento del prezzo entro 15 giorni dalla stesura e sottoscrizione del verbale notarile di avvenuta vendita a trattativa privata e del mancato esercizio dell'eventuale diritto di prelazione spettante ad altri soci di Fidia s.r.l. ove ne ricorra l'ipotesi, esclusa la gara rimanendosi nell'alveo di vendita a trattativa privata. In ogni caso facoltizzata, come qui si ista per l'autorizzazione, al ricorrente l'azione ex 2487 c.c. per la nomina da parte del Tribunale competente del liquidatore di Fidia s.r.l. laddove necessario per poter garantire il rispetto dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione spettante ai rimanenti soci come anche l'autorizzazione alla convocazione assembleare ed al voto in tal senso per la messa in liquidazione di Fidia s.r.l. ove rinvenuto soggetto disposto all'incarico di liquidatore, in ragione anche della necessità di agevolare la liquidazione della partecipazione sociale in sede di successione beneficiata.

Pertanto, il ricorrente nella sua qualità ut supra, come sopra rappresentato ed assistito anche con riferimento alla procedura di eredità beneficiata in corso,

chiede

che il Tribunale di Brescia Ill.mo, ai sensi degli artt. 747 - 748 c.p.c. e dell'art. 376 c.c., Voglia autorizzarlo

- A) a vendere a trattativa privata alla [REDACTED] come sopra generalizzata, nella consapevolezza ed accettazione di parte acquirente delle problematiche sopra ricordate del bene mobile immateriale costituito dalla quota di partecipazione del 70% in Fidia s.r.l. già del *de cuius* [REDACTED] al corrispettivo dei nominali Euro 7.000,00 (settemila/00), oppure al migliore offerente, secondo le modalità sopra indicate ai capi b) e c) del



presente ricorso, facendosi comunque carico parte acquirente anche dei costi di passaggio di proprietà e delle problematiche che emergessero quanto alla pubblicazione in Registro Imprese del trasferimento della quota di partecipazione; in ogni caso il Tribunale di Brescia voglia autorizzare il ricorrente medesimo alla proposizione dell'azione ex 2487 c.c. per la nomina da parte del Tribunale competente del liquidatore di Fidia s.r.l., stante anche la necessità di poter garantire il rispetto dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione spettante ai rimanenti soci, ovvero ed in ogni caso voglia autorizzare il ricorrente alla convocazione assembleare di Fidia s.r.l. ed a esprimere il voto in sede assembleare per la messa in liquidazione di Fidia s.r.l. e la nomina di suo liquidatore ove rinvenuto soggetto disposto all'incarico specifico;

B) a depositare il ricavato di detta vendita e/o a farlo versare direttamente su conto corrente bancario acceso da parte del ricorrente con destinazione ed a beneficio dell'eredità beneficiata *de cuius* [REDACTED] secondo stato di graduazione .

C) Si chiede l'immediata esecutività ai sensi dell' art. 741 c.p.c..

Si allegano:

1. Certificato di morte de cuius [REDACTED]
2. Copia atto di accettazione delle eredità con beneficio d'inventario.
3. Copia dell'inserzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.41 del 05.04.2025 – Foglio delle inserzioni pag.59;
4. Progetto di stato passivo per l'eredità beneficiata redatto dal Notaio Francesco Ambrosini;



5. Verbali di inventario Repertorio n° 15.727 e n° 15741 e n°16.460
Notaio Francesco Ambrosini.
6. Offerta di acquisto di [REDACTED]
7. visura camerale storica di Fidia s.r.l.;
8. visura camerale storica di [REDACTED]
9. Statuto di Fidia s.r.l.;
10. Bilancio 2012 di Fidia s.r.l.;
11. Bilancio 2012 di [REDACTED]
12. Certificato di residenza di Sig. [REDACTED]
13. iscrizione in Registro Imprese [REDACTED] SUCCESSIONE
QUOTA socio Fidia srl;
14. ordinanza del 16.05.2024 nel procedimento radicato al n°
26653/2020 R.G. Suprema Corte di Cassazione Sezione Prima
Civile;
15. ricorso ex artt. 493 e 499 c.c. ed ex art. 747 cpc depositato dal
[REDACTED] quanto alla autorizzazione alla alienazione degli altri
beni mobili inventariati nella successione, che ha radicato il
procedimento n° 16513/2025 R.G. Tribunale Ordinario di Brescia
– Volontaria Giurisdizione.

Si precisa e dichiara che il contributo unificato versato, dovuto per la procedura de qua, ammonta ad € 98,00.

Brescia, lì 15 settembre 2025

Notaio Francesco Ambrosini

Avv. Giovanni Ferrari



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®